



COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

Al Responsabile Settore Finanziario

E, per il Suo tramite

Al Personale addetto all'Ufficio tributi

E, p.c.

All'Assessore al Bilancio

Al Sindaco

E, p.i.

Al Collegio dei Revisori dei conti

Alla Commissione Straordinaria di Liquidazione

Oggetto: emissione di avvisi di accertamento tributari, attività di notificazione e di recupero coattivo

Facendo seguito a proprie precedenti note, nonché a indicazioni più volte impartite dal sottoscritto anche per le vie brevi, tenuto conto delle criticità che caratterizzano la situazione di cassa in cui risulta versare l'ente, anche in ragione del blocco dei trasferimenti erariali dovuto alla mancata tempestiva approvazione dei documenti di programmazione finanziaria, si invita la S.S. ad adoperarsi - impartendo le opportune indicazioni operative ai competenti Uffici delle entrate comunali - affinché **si anticipi quanto più possibile l'emissione degli avvisi di accertamento tributari e l'avvio della attività di recupero coattivo**, senza attendere l'approssimarsi dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge, evitando, in altre parole, che l'avvio della fase di recupero coattivo coincida con il termine decadenziale della stessa.

La questione, come facilmente intuibile, riveste carattere di primaria importanza.

L'esperienza in questo campo ci insegna invero che, come purtroppo sovente accade, negli ultimi giorni dell'anno vi sia una certa frenesia nell'attività di accertamento e di notificazione, e ciò anche al fine di non incorrere nella prescrizione dell'anno d'imposta, evitando in tal modo, oltre che la perdita di gettito, anche il potenziale "danno erariale", con le intuibili conseguenze.

Vale la pena ricordare che **la notifica degli atti** in argomento è un momento fondamentale e alquanto delicato ai fini della validità e dell'efficacia degli stessi, quindi è condizione imprescindibile il rispetto delle procedure previste dalla norma.

Fra le **varie modalità di notificazione**, la più utilizzata dai Comuni risulta essere quella effettuata tramite il **servizio postale** in attuazione della Legge n. 890/1982.

La notificazione è un procedimento mediante il quale un atto viene portato a conoscenza del destinatario. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione "la notificazione è una mera **condizione di efficacia** e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale" (Cassazione ordinanza 20-01-2016 n. 917); ancora, "la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria" (Cassazione 02-10-2015 SS.UU. n. 19704), pertanto un vizio di notifica non attiene alla validità dell'atto ma alla sua efficacia. Tuttavia sempre secondo la suddetta sentenza n. 19704, "il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo" (vedi anche Cass. n. 654 del 2014 e n. 8374 del 2015).

L'art. 8 della Legge n. 890/1982 disciplina le varie ipotesi in cui la notifica degli atti avviene tramite il servizio postale e, in particolare, i casi in cui l'agente postale non riesce a consegnare il piego all'indirizzo

del destinatario per temporanea assenza del destinatario stesso o per mancanza, inidoneità, o assenza delle persone abilitate al ritiro.

Lo **scopo della notifica** ha una **duplice valenza**, quello di portare a conoscenza degli interessati la pretesa tributaria e dar modo agli stessi di potersi difendere, in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 346/1998 secondo cui *“la funzione propria della notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa”*. Anche lo Statuto del contribuente (art. 6, c. 1, L. 212/2000) prevede che *“l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”*. Secondo la Commissione Tributaria regionale di Milano (sentenza n. 1926/2015), affinché la notifica possa considerarsi perfezionata, nel caso in cui l’agente postale non possa consegnare il piego, per temporanea assenza del destinatario, per mancanza o inidoneità delle persone idonee a ricevere la notifica, è condizione indispensabile la spedizione delle **comunicazioni di avvenuto deposito (C.A.D.)**. E’ solo dall’invio della C.A.D. che decorre il termine dei dieci giorni necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall’art. 8 della Legge n. 890/82. L’identificazione della data di invio della C.A.D. è condizione assoluta per la valenza della notifica, una incertezza ne comporta la nullità, ai sensi dell’art. 160 del c.p.c..

Quindi, come si può notare, il **perfezionamento del procedimento di notifica dell’atto**, in questo caso mediante il servizio postale, è molto delicato e presuppone il rispetto di una serie di adempimenti che, se non eseguiti correttamente, ne possono inficiare la validità, con le immaginabili conseguenze sotto il profilo del danno erariale.

L’adempimento dell’atto di notificazione è dunque atto di fondamentale importanza nel campo tributario. Esso rappresenta il momento conclusivo dell’attività di accertamento, consistente nella pretesa impositiva contenuta nell’avviso.

A tal fine è bene sottolineare che gli **atti di accertamento** sono **atti “recettizi”**, vale a dire che assumono consistenza giuridica alla loro formulazione ma producono gli effetti in essi contenuti solo al momento della ricezione: la notifica produce i propri effetti dalla data in cui il soggetto viene a conoscenza dell’atto.

Uno dei termini molto spesso dibattuti che hanno portato e portano tuttora alla formazione di contenziosi tributari è quello relativo alla **notifica degli atti impositivi a cavallo d’anno** nel caso in cui decadano i termini di accertamento.

Su tale tema si era già espressa la **Corte Costituzionale** con la nota **sentenza n. 477 del 2002**. In questa sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 14 del Codice di procedura Civile e dell’art. 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazione degli atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna. Secondo i **giudici della Consulta**, infatti, **nel caso di utilizzo del servizio postale**, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi riferimento al momento in cui l’atto notificando viene portato a conoscenza del destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall’interessato all’ufficiale giudiziario *“essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla disponibilità del notificante medesimo”*.

Quanto alle **modalità pratiche da seguire per dette notificazioni**, si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 890/1982, il cui articolo 14 ha previsto che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente Può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”*.

In concreto quindi, ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere impositivo, qualora l’atto dell’ufficio venga **notificato a mezzo del servizio postale**, dovrà aversi riguardo alla data in cui lo stesso è stato consegnato al soggetto incaricato di procedere alla notificazione.

I principi della suddetta sentenza n. 477/2002, successivamente ribaditi dalla **Consulta**, **nella sentenza n. 28/2004**, sono stati negli ultimi anni unanimemente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (si segnalano in particolare: Cassazione 12932/2011, 15581/2011, 26053/2011 e n. 351/20142), ove è stato peraltro precisato, a scanso di equivoci, che l’anticipazione degli effetti opera a condizione che, comunque, il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario dell’atto.

In base al **principio di “anticipazione”**, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al **solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico**, vale a dire alla consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario, ufficio postale, eccetera), essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.

Sul tema, si segnala che si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia - Sezione 2, con la sentenza n. 1038 del 11 aprile 2024 affermando che *“in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (cfr. Cass. Civ. 17/12/2019, n. 33277)”*. (cd. **principio del “diverso momento” degli effetti della notificazione** eseguita a mezzo del servizio postale per il **soggetto notificante** e per il **soggetto destinatario**)

La Corte di Giustizia aggiunge inoltre che *“nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (cfr. per il principio, Cass. n. 33059 del 2019; Cass. n. 14163 del 2018)”*, precisando come *“al riguardo, va anche ricordato che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente la presunta apposizione del timbro contraffatto, trattandosi di accertamento pregiudiziale che l’art. 9 c.p.c. riserva ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum”*.

Per evitare i paventati rischi - in caso di notificazione a mezzo servizio postale - è dunque opportuno provvedere alla consegna presso l’ufficio postale delle raccomandate con gli atti di accertamento accompagnate da una distinta con l’elenco ben dettagliato dei soggetti destinatari (nome o ragione sociale, indirizzo, n. prot., ecc.), sulla quale dovrà essere apposta la data di deposito e il timbro, entro tempi congrui, ovverosia entro termini utili per non incorrere nella prescrizione dell’anno di imposta, e comunque, entro il 31 dicembre dell’anno utile.

Si raccomanda la massima diligenza e attenzione e puntuale adempimento.

La presente dovrà essere pubblicata in Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali.

Aragona, li 26.06.2024

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Vinciguerra

